

## NOTIZIE DIVERSE

---

### 1. — I recenti scioperi di Nuova York.

*(Da informazioni fornite dal prof. Alessandro Oldrini, che risiede negli Stati Uniti da lunghi anni e segue con vivo interessamento le vicende dell'emigrazione italiana).*

A suo tempo il telegrafo faceva sapere che più di 30 mila operai italiani addetti ai lavori della ferrovia sotterranea (*underground railway*), che si sta costruendo in Nuova York, si erano messi in sciopero, chiedendo un aumento di salario da dollari 1.50 al giorno, quale percepivano, a dollari 2. Il chiesto aumento non parve giustificato agli appaltatori di quell'impresa, usi da anni a pagare i manuali italiani per lavori di scavi e fognature in Nuova York e altrove colla mercede di dollari 1.25 e 1.50 al giorno. I nostri operai invece giustificavano quell'aumento di mercede giornaliera col fatto dell'avvenuto rialzo dei salari nelle altre categorie di operai addetti a simili lavori; alcune delle quali, come, per esempio, quella dei muratori (*brick-layers*) e dei piombisti, ebbero perfino un aumento del 30 per cento. Tutto ciò essendosi ottenuto per opera delle Unioni, a cui quegli operai sono ascritti, anche i nostri ne seguirono l'esempio, aggregandosi in massa alla " *Excavators and Rockers Union* ", la quale però, a differenza delle altre, non riuscì ad ottenere per i nostri manuali l'aumento che fu concesso ad altre categorie di lavoratori. Essi dovettero, dopo parecchi giorni di ozio più o meno forzato, ritornare al lavoro con lo stesso salario di prima.

Sembra però che lo sciopero di Nuova York sia stato la favilla che gran fiamma seconda, poichè dalla ferrovia sotterranea è passato ad altre imprese edilizie di quella città non solo, ma si è esteso anche a parecchi altri Stati dell'ovest, dove si vanno trasformando in città, come per incanto, i villaggi sorti da qualche decennio, grazie ai rapidi

progressi delle costruzioni edilizie, in cui viene assorbita la massima parte di quei 700 mila emigranti che vi arrivano annualmente.

Chicago, Saint Louis, dove adesso *fervet opus* della prossima esposizione, hanno già risentito forti danni da questa specie di scioperi degli operai costruttori, che si seguono in modo allarmante nelle principali città dell'Unione, dove è gran domanda di braccia per la costruzione di case, ponti, strade, fognature. Il valore dei lavori di costruzione sospesi per qualche tempo in Nuova York, a cagione di detti scioperi, si fa ascendere dalla stampa locale alla somma di 126 milioni di dollari (circa 630 milioni di franchi). Le imprese costruttrici, stanche della dittatura esercitata dalle Unioni operaie, si concordarono a loro volta, usando i medesimi metodi di lotta, cioè chiudendo le fabbriche di materiali edilizi per solidarietà colle imprese di costruzione, minacciate dalle Unioni. E così, da una parte, si hanno gli *strikes*, e, dall'altra, i *lock-outs*, ossia, da una parte, operai che scioperano volontariamente, e dall'altra migliaia di operai, a cui gli industriali e proprietari chiudono le fabbriche. Questi ultimi naturalmente sono vittime sacrificate forzatamente ai primi. E così le *Trades Unions* urtano contro l'organizzazione formidabile delle *Employers' Associations* (Associazioni di costruttori-impresari).

Infatti, mentre colle Unioni degli *excavators* e dei *rockers*, addetti alla ferrovia sotterranea, scioperavano molte altre *Unions* di operai, fra cui perfino i macellai, d'altra parte i costruttori, *builders*, *contractors*, ecc., per gli stessi motivi di solidarietà sospesero tutti i lavori di costruzione di case e chiusero le fabbriche di materiali da costruzione, licenziando d'un tratto centomila operai nella sola città di Nuova York.

In altre parole, visto che tutte le classi lavoratrici sono organizzate per imporsi ai capitalisti, questi ultimi riconobbero la necessità di organizzarsi alla loro volta, opponendo alle minacce di scioperi generali, sospensioni di lavoro e chiusure di stabilimenti, rispondendo cioè coi *lock-outs* agli *strikes*.

Quali sforzi occorranò alle *Trades Unions* per sostenere questa lotta lo mostra il fatto di avere raccolto in *unioni* anche il manuale ita-

liano; il quale, per indole e per difetto di istruzione elementare, raramente assume la cittadinanza americana, e che, non avendo mai guadagnato tanto, quanto guadagna in America appena sbarcato a Nuova York, non si sarebbe messo in sciopero se le *Labor Unions* non avessero deciso di far entrare nelle loro unioni ogni possibile elemento di lavoro, dal manovale al carrettiere e allo scavatore, allo scopo di poter dettare legge al capitale.

Forse, alcuno aggiunge, ciò sarà un bene immediato per l'operaio manuale, perchè questi, quando sia aggregato alle unioni, sarà difeso anche contro i soliti sfruttatori, detti *bosses* (padroni). Ma quando saranno terminati o ridotti codesti grandi lavori della ferrovia sotterranea ecc., si domanda che cosa avverrà di centinaia di migliaia di operai manuali.

A tale domanda alcuni credono di poter rispondere che, finito il *subway*, continuerà il lavoro di trasformazione di Nuova York e delle altre grandi città americane, da villaggi a città moderne, sicchè gli Italiani seguiranno a trovar occupazione negli Stati Uniti.

## 2. — Emigrazione dalla Svizzera durante l'anno 1902.

Dal *Rapport de la Commission du Conseil des États sur la gestion du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral pendant l'année 1902*, (pag. 7-8), togliamo le seguenti notizie riguardanti l'emigrazione avvenuta dalla Svizzera nell'anno 1902.

Il numero degli emigranti partiti dalla Svizzera nel detto anno fu di 4707, con un aumento del 20 per cento su quello dell'anno precedente. La media degli emigranti partiti durante l'ultimo decennio è stata di 3736 all'anno.

Le somme pagate dagli emigranti alle agenzie per il viaggio ammontarono a lire 1,218,806.44, senza contare il prezzo dei biglietti prepagati. Anche nel 1902 l'emigrazione avvenne non già nella classe più povera della popolazione, bensì in quella degli agricoltori.

Il numero delle agenzie private è aumentato, ed è aumentato di conseguenza il lavoro degli uffici federali, incaricati di sorvegliarle.

L'azione spiegata a Nuova York dalle autorità del governo degli Stati Uniti, per impedire l'immigrazione di persone alle quali le leggi americane sull'immigrazione vietano lo sbarco, ha dato origine a numerose contestazioni.

Per quanto riguarda il modo col quale sono trattati gli emigranti durante il viaggio (sulle strade ferrate e sui vapori), non pervenne all'Ufficio federale di emigrazione durante il 1902 alcun serio reclamo. Si biasima peraltro la pratica invalsa presso varie agenzie di emigrazione, le quali, siccome ricevono per i passaggi in 3<sup>a</sup> classe una commissione più elevata che per le altre classi, preferiscono far viaggiare gli emigranti in terza classe invece che in seconda, mentre i viaggiatori non trovano nella minima differenza di prezzo un compenso ai disagi di un lungo viaggio sopra coperta.

L'emigrazione svizzera continua a dirigersi verso i medesimi paesi degli anni precedenti, sebbene l'Ufficio federale si sia adoperato per farla rivolgere verso paesi nuovi. L'America del Nord resta la mèta preferita, come quella che attira non solo gli emigranti svizzeri, ma anche gli emigranti degli altri paesi. Infatti dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902 sbarcarono nei paesi dell'Unione circa 650,000 stranieri, di cui 620,000 provenienti dall'Europa. L'immigrazione nell'America del Sud è all'incontro in continua diminuzione.

L'Ufficio federale d'informazioni per l'emigrazione continua a ricevere molte domande da ogni parte della Svizzera. Esso raccomanda in generale alle persone che sono in commercio di non espatriare prima di essersi assicurato un impiego nei paesi d'oltre mare. La stessa raccomandazione vien fatta a coloro che non hanno una professione ben determinata, perchè riuscirebbe loro quasi sempre impossibile di trovare sul posto un'occupazione conveniente. L'Ufficio si sforza di fornire obbiettivamente tutte le informazioni che gli si chiedono e non cessa dal mettere in guardia il pubblico contro certe informazioni menzognere intese a provocare artificialmente l'emigrazione.

### 3. — Disposizioni circa l'immigrazione nella Colonia del Capo di Buona Speranza.

Nel n. 4 del Bollettino (anno 1903) fu pubblicata la traduzione della legge del 1902 sull'immigrazione nel Capo di Buona Speranza e nel n. 7 fu pure pubblicato il Regolamento emanato dal Governo della Colonia, in data 4 febbraio 1903, per l'applicazione della legge stessa.

Il R. Console in Capetown informa ora che nello scorso mese di maggio il Governo di quella Colonia ha pubblicato le seguenti disposizioni, che in parte modificano e in parte spiegano le restrizioni dell'*Immigration Act* del 1902.

Oltre le persone precedentemente domiciliate nell'Africa del Sud o altrimenti esenti secondo l'articolo 3, lettere *A, B, C, D, E*, dell'*Immigration Act* del 1902, potranno entrare nella Colonia le persone che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) contadini, domestici, artigiani, meccanici, operai o minatori, che presentino un certificato firmato dall'Agente generale della Colonia del Capo in Inghilterra o da un funzionario nominato dal Governatore, in Inghilterra o altrove, da cui risulti che sono stati arruolati da persona stimata, per lavorare al loro arrivo nella Colonia con un'equa mercede e per un ragionevole periodo di tempo;

b) le persone che sappiano scrivere bene e firmare una domanda di ammissione in una lingua europea, che possiedano mezzi di sostentamento constatabili, che non siano tali da cadere a carico della pubblica beneficenza e che non rientrino in altro modo nella categoria degli immigranti proibiti secondo l'articolo 2, lettere *C, D, E, F*, dell'*Immigration Act*.

In relazione al capoverso *a*, le persone attualmente autorizzate a rilasciare i certificati sono, in Inghilterra, oltre l'Agente generale, i signori J. S. B. Todd e H. H. Erskine, dell'ufficio dell'Agente generale, e, all'estero, ogni Ministro o Rappresentante consolare inglese.

È da notarsi che nel caso in cui gli emigranti siano compresi nella categoria *a* (persone arruolate per un dato lavoro), non è indispensabile che sappiano scrivere.

Per *equi mercede* s'intenderà, per ora, una mercede di non meno di cinque scellini al giorno, e per *ragionevole periodo di tempo* s'intenderà un periodo di almeno sei mesi.

Per gli immigranti della categoria *b* la condizione di sapere scrivere è,

in tutti i casi, indispensabile, e a questo proposito si avverte che il *Yiddish* (ebraico volgare) sarà accettato come una lingua europea.

Per ora, l'emigrante che possieda cinque lire sterline (125 franchi), di sua proprietà e che possa presentarle alle autorità del porto al momento dello sbarco, sarà ritenuto in possesso di "mezzi di sostentamento constatabili"; ma nel caso in cui l'immigrante possieda questa o altra consimile piccola somma, il funzionario del porto dovrà pure prendere in considerazione il fisico dell'immigrante, la sua conoscenza di un'arte o altre circostanze atte a provare che l'immigrante stesso non sarà per cadere a carico della pubblica beneficenza.

Nel caso di immigranti europei che sappiano scrivere, ma che non possiedano le cinque lire sterline, si terrà conto di altre considerazioni, come la presentazione di un contratto mediante il quale, appena arrivati, abbiano assicurato il lavoro sotto un padrone favorevolmente conosciuto, ad un'equa mercede e per un ragionevole periodo di tempo.

Tale contratto dovrà essere fatto almeno per sei mesi, alla mercede non inferiore ai cinque scellini al giorno, ed essere firmato davanti a un ufficiale consolare, magistrato o giudice di pace, e accompagnato da un certificato comprovante che la persona che impiega l'immigrante è favorevolmente conosciuta. Nel caso in cui gli immigranti non siano sudditi inglesi, tali certificati dovranno essere firmati da un ufficiale o rappresentante consolare dimorante nella Colonia.

In tutti questi casi gli immigranti dovranno essere in possesso dei documenti sopra menzionati al loro arrivo nel primo porto della Colonia; i contratti o i certificati procurati dagli immigranti dopo il loro arrivo non saranno presi in considerazione.

Dal *Moniteur Officiel du Commerce* (Parigi - Ministère du commerce) del 25 giugno 1903, togliamo i seguenti schiarimenti circa l'applicazione della legge sull'immigrazione nella Colonia del Capo, dati verbalmente dal direttore del servizio dell'immigrazione della Colonia del Capo al signor Raffray, console generale di Francia.

1. — Ogni immigrante che sappia scrivere in una lingua europea — compreso l'ebraico — e che al momento del suo arrivo al Capo sia nell'effettivo possesso d'una somma di cinque lire sterline (circa 125 lire in oro), sarà autorizzato a sbarcare, abbia o no un contratto di lavoro.

2. — Ogni immigrante inglese o straniero che non sappia scrivere in alcuna lingua europea, e non possieda la somma di cinque lire sterline,

sarà, ciò nonostante, autorizzato a sbarcare, purchè abbia un contratto d'arruolamento, vidimato — se inglese — dall'agente generale della Colonia a Londra, o — se straniero — da un agente diplomatico o consolare britannico residente all'estero.

3. — Un immigrante straniero che sappia scrivere in una lingua europea, ma che non possieda la somma di cinque lire sterline, sarà autorizzato a sbarcare al Capo qualora sia in possesso d'un contratto di lavoro vidimato da un Console di sua nazionalità residente al Capo.

4. — In questo caso, un imprenditore del Capo che volesse far venire degli operai stranieri che non disponessero della somma di cinque lire sterline, ma sapessero scrivere in una lingua europea, dovrà redigere il contratto di arruolamento, farlo vidimare da un Console residente al Capo, e inviarlo all'interessato, che non dovrebbe imbarcarsi se non munito del contratto così vidimato.

In quest'ultimo caso ancora, il contratto non potrebbe supplire al difetto dell'obbligo di scrivere in una lingua europea.

5. — Ogni immigrante che non rispondesse alle due condizioni richieste, di possedere cinque lire sterline e di sapere scrivere in una lingua europea, o che non soddisfacesse ad una delle due condizioni, non sarebbe autorizzato a sbarcare se non avesse preventivamente un contratto di lavoro nelle forme sopra indicate, anche nel caso ch'egli potesse provare che troverà del lavoro o un impiego al momento del suo sbarco.

Quest'ultima clausola molto severa ha dunque per scopo di impedire che gli immigranti illetterati vengano al Capo in cerca di lavoro o di impiego, senza esserselo preventivamente assicurato.

I contratti di lavoro sopra accennati dovranno avere la durata di sei mesi e il salario minimo dovrà essere di cinque scellini al giorno.

Non sarà inutile aggiungere che tali disposizioni riguardano la sola Colonia del Capo, e che l'immigrante ammesso a sbarcare nella Colonia suddetta, il quale volesse poi recarsi nel Transvaal, non vi potrà entrare se prima non avrà chiesto e ottenuto il necessario permesso. Come si è ripetutamente avvertito, stante il numero esiguo di permessi accordati mensilmente e la grande quantità di immigranti che aspettano il loro turno, occorrono molti mesi per avere il permesso di entrare nel Transvaal.